

**BRICKS | TEMA**

# **Durata del periodo di formazione e prova e servizi utili**

*a cura di:*

**Bianca Sannino**



Durata del periodo di formazione e prova, Servizi utili, Calcolo dei giorni

## **Durata del periodo di formazione e prova e servizi utili**

Il D.M. n. 226/2022 reca disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo e individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del già menzionato percorso. Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall'a.s. 2022/23, a tutti i docenti tenuti a svolgere l'anno di prova (anche a coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero che devono ripeterlo). Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti giorni, così come di mancato svolgimento delle attività formative, il docente non può essere ammesso al test finale e al colloquio dinnanzi al Comitato, per cui il periodo di prova si rinvia.

### **Giorni di servizio e attività didattiche**

In particolare, l'art. 3 del D.M. 226/2022 dispone quanto segue:

"Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche".

#### ***Rientrano nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato:***

- tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- scrutini;
- esami;
- ogni altro impegno di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Possono considerarsi utili ai fini del conteggio dei 180 giorni:

- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività sopresse);
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d'interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative, particolari condizioni metereologiche);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità. Sono esclusi dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Dunque, non sono da computare:

- i giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative;

- i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino;
- i permessi retribuiti e non retribuiti.

***Rientrano nel calcolo dei 120 giorni di attività didattiche:***

1. i giorni effettivi di insegnamento;
2. i giorni impiegati presso la sede di servizio per tutte le attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Vanno computati nei giorni di cui al punto 2 sopra riportato, quelli impiegati per:

- consigli di classe; collegio docenti; riunioni di dipartimento;
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l'intera classe);
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova;
- incontri di formazione.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di attività didattica, la prova è prorogata all'anno scolastico successivo, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l'anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte. Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell'anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà la risoluzione del contratto.

***Docenti in regime di part-time***

Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni sopra citato va ridotto proporzionalmente: *"Fermo restando l'obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto"*.

Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore a quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica necessari al superamento dell'anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l'obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative). A titolo di esempio, un docente in part-time, che svolge soltanto 9 ore settimanali su cattedra oraria di 18, deve svolgere 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.



**Bianca Sannino**

*bianca.sannino@scuola.istruzione.it*

*Laureata in Filosofia presso l'Università di Napoli "Federico II" e in Relazioni internazionali presso l'Università di Napoli "L'Orientale". Si è occupata come docente presso le istituzioni scolastiche di PCTO e Orientamento e ha svolto incarico come tutor dei docenti neoassunti. Attualmente utilizzata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, ricopre il ruolo di Referente regionale per la prevenzione e lotta al Bullismo e Cyberbullismo ed è membro del gruppo di lavoro per la Formazione dei docenti neoassunti e del Tirocinio diretto.*